



OSSERVATORIO SU DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTI UMANI N. 5/2014

1. IL RICONOSCIMENTO DELLE ADOZIONI DA PARTE DI COPPIE DI PERSONE DELLO STESSO SESSO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Tribunale per i minorenni di Bologna, ordinanza 10 novembre 2014, Pres. e rel. Spadaro.

1. *Cenni introduttivi.*

Con un'ordinanza del 10 novembre 2014 il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli articoli 35 e 36 della l. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nella parte in cui, così come attualmente vigenti ed interpretati, per riprendere le parole dell'ordinanza, "secondo diritto vivente", non consentono al giudice di valutare la conformità all'interesse del minore del riconoscimento di un provvedimento straniero che ne abbia disposto l'adozione da parte del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico, indipendentemente dall'attribuzione di effetti nell'ordinamento dello Stato italiano al matrimonio contratto all'estero con quest'ultimo dall'adottante.

Nel caso di specie, l'adozione della minore, cittadina statunitense, era stata disposta nel 2004 con sentenza di una corte di uno Stato degli U.S.A., a favore di una donna, avente doppia cittadinanza italiana e statunitense, che solo successivamente, nel 2008, aveva registrato con la madre della bambina un rapporto di *domestic partnership* secondo le leggi locali, per poi contrarre con la stessa nel 2013 un matrimonio, in conformità della legge del medesimo Stato americano, che tale matrimonio consentiva.

Come è chiarito nell'ordinanza, l'adottante, la quale al momento del ricorso introduttivo del procedimento risiedeva a Bologna insieme con la bambina e con la madre di quest'ultima, ha domandato il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale americano con il quale era stata disposta l'adozione, riconoscimento per il quale, secondo quanto ravvisato dal Tribunale, sussistevano tutti i requisiti, inclusa in particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 36, par. 4 della l. n. 184/1983, la regolare residenza dell'adottante e della madre della bambina

per almeno due anni nello Stato nel quale l'adozione è stata pronunciata, salvo per il fatto che l'adozione sarebbe stata disposta nell'ambito di un nucleo familiare di tipo omogenitoriale.

2. *La disciplina applicabile al riconoscimento di provvedimenti stranieri di adozione.*

In proposito, il Tribunale di Bologna, identificato correttamente il *thema decidendum* alla stregua di una domanda volta ad ottenere non già l'adozione *ex novo* bensì il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero con il quale questa è stata disposta, ha fatto riferimento alla disciplina recata in proposito dall'art. 41 della l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L'indagine svolta in proposito dall'ordinanza non si estende a valutare l'eventuale applicabilità in materia di disposizioni convenzionali, che potessero consentire un riconoscimento automatico o comunque semplificato del provvedimento. E' il caso di notare a questo riguardo che la Convenzione dell'Aja del 1993, benché in vigore tanto per l'Italia quanto per gli Stati Uniti alla data della presentazione del ricorso volto al riconoscimento del provvedimento americano di adozione, non era in vigore per entrambi tali Stati al momento in cui il provvedimento di adozione era stato pronunciato, nel 2004 (si veda lo stato delle ratifiche della Convenzione dell'Aja del 1993, sul sito www.hcch.net, dal quale risulta che la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 2000, mentre per gli Stati Uniti è in vigore soltanto dal 1° aprile 2008). Al riguardo, deve essere rilevato che la disciplina di diritto intertemporale recata dalla Convenzione dell'Aja del 1993 è alquanto laconica e di incerta applicazione nei casi in cui si tratti non già di domandare l'adozione di un minore avente la propria residenza abituale in un altro Stato contraente, ipotesi la quale è presa espressamente in considerazione dall'art. 41 della Convenzione nel disporre che questa si applichi solamente alle domande presentate in tal senso ai sensi dell'art. 14 della Convenzione stessa successivamente alla sua entrata in vigore in entrambi gli Stati interessati, bensì di domandare, come nella specie, il riconoscimento di un'adozione già avvenuta in un altro Stato contraente. In proposito, il rapporto esplicativo della Convenzione chiarisce che nei lavori preparatori era stata proposta dal *Bureau permanent* della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato l'introduzione di una disposizione apposita, nel senso che la Convenzione avrebbe potuto applicarsi unicamente alle adozioni disposte dopo la sua entrata in vigore. L'inserimento di una disposizione in questo senso era andato incontro all'obiezione per la quale tali adozioni avrebbero potuto essere disposte in base ad una disciplina non compatibile con quella prevista dalla Convenzione. Una diversa formulazione della disposizione, in base alla quale gli Stati contraenti al momento della ratifica o dell'adesione alla Convenzione avrebbero potuto dichiarare di volerne estendere l'applicazione anche al riconoscimento di adozioni disposte in altri Stati contraenti prima dell'entrata in vigore della Convenzione stessa venne ugualmente scartata, dal momento che avrebbe potuto prestarsi a una lettura restrittiva, in base alla quale in assenza di una tale dichiarazione il riconoscimento di tali adozioni sarebbe stato senz'altro escluso. In definitiva, in base al rapporto esplicativo, prevalse la soluzione che era stata sostenuta dall'osservatore della *Commission internationale de l'état civil*, nel senso che il riconoscimento delle adozioni già pronunciate negli altri Stati contraenti dovesse ritenersi costituire una naturale conseguenza del consenso espresso dagli Stati contraenti a vincolarsi alla Convenzione (si veda Hague

Conference on Private International Law, *Explanatory Report on the Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption*, drawn up by G. Parra-Aranguren, disponibile sul sito www.hcch.net, punti 579 ss.). In ogni caso, deve osservarsi che ai fini del riconoscimento di un'adozione costituita tramite provvedimento giurisdizionale o amministrativo in un altro Stato contraente l'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1993 richiede la formazione da parte dell'autorità competente dello Stato contraente d'origine di un certificato che ne attesti la conformità alle disposizioni della Convenzione. Nell'ordinanza in esame non compare alcun riferimento a un tale certificato, che deve ritenersi l'adottante abbia omesso di presentare, avendo scelto di percorrere la strada del riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale mediante il quale il rapporto di adozione era stato costituito secondo le norme comuni. Tale soluzione è peraltro lasciata aperta dallo stesso rapporto esplicativo della Convenzione anche in relazione al riconoscimento di adozioni che siano state costituite in un altro Stato contraente in maniera difforme dalle previsioni della Convenzione (*Explanatory Report*, cit., punto 411), tale essendo verosimilmente la motivazione della scelta fatta dall'adottante in tal senso.

La disciplina di diritto comune del riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri in materia di adozione è contenuta nell'art. 41 della l. 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il quale in principio rinvia alla disciplina generale del riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, contenuta negli articoli 64, 65 e 66 della stessa legge, senza peraltro fornire alcuna indicazione in ordine alla priorità da darsi all'applicazione dell'una o dell'altra di tali disposizioni. In proposito, essendo una decisione relativa alla costituzione di un rapporto di adozione sicuramente rientrante nella nozione di provvedimenti relativi all'esistenza di rapporti di famiglia, appare venire innanzitutto in considerazione l'art. 65 della legge. Rileva invece l'art. 66 della stessa legge ove si sia in presenza di un provvedimento di giurisdizione volontaria. L'istituto della volontaria giurisdizione, peraltro, non è comune a tutti gli ordinamenti ed è sconosciuto, segnatamente, nell'ordinamento statunitense in quanto sistema di *common law* (si veda nel senso che debba prevalere in proposito una qualificazione *lege fori* del provvedimento da riconoscere, a prescindere dalla eventuale diversa qualificazione che esso riceva nel paese d'origine, App. Firenze, 19 aprile 1999, in Foro it., 2000, c. 622, su cui P. VENTURI, *La giurisdizione volontaria nel diritto processuale civile internazionale*, Torino, 2009, p. 80 ss.). In ogni caso, deve ritenersi che l'applicazione tanto dell'art. 65 quanto dell'art. 66 della legge, a seconda della natura contenziosa ovvero volontaria del procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento da riconoscere, non possa considerarsi esclusiva di ogni riferimento alla disciplina generale del riconoscimento delle decisioni straniere contenuta nell'art. 64 della legge, dato che i motivi di esclusione del riconoscimento contemplati da tale norma, in quanto non siano ricompresi negli specifici motivi di rifiuto indicati dagli articoli 65 e 66, devono ritenersi comunque da prendere in considerazione, nella misura in cui non siano incompatibili con la struttura stessa del provvedimento da riconoscere (si veda in tal senso, con riferimento all'art. 65, Cass., sez. I civ., sent. 28 maggio 2004, n. 10378, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2005, p. 129 ss.; in proposito P. PICONE, *Sulla complementarità tra gli artt. 64 e 65 l. n. 218/95 di riforma del diritto internazionale privato, ai fini del riconoscimento in Italia di sentenze straniere*, in *Int'l Lis*, 2005, p. 124 ss.;

A. DAVÌ, *La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato in Italia nel dopoguerra*, in *Riv. dir. int.*, 2007, p. 5 ss., spec. p. 49, in nota).

La norma dell'art. 41 della legge n. 218/1995 nondimeno fa salva, al secondo comma, l'applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di adozione dei minori, che il Tribunale per i minorenni di Bologna identifica negli articoli 35 e 36 della l. 4 maggio 1983 n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (si veda, per un quadro generale delle disposizioni di rilievo internazionalprivatistico di tale legge, DAVÌ A., *Adozione nel diritto internazionale privato*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. I, Torino, 1987, p. 131 ss.), così come risultano dalle modifiche successivamente apportate, in particolare per effetto della l. 31 dicembre 1998, n. 476, con la quale è stata autorizzata la ratifica e dato l'ordine di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1993, provvedendo contestualmente a un consistente adattamento della disciplina di diritto comune in materia allo scopo di realizzarne un tendenziale allineamento alla disciplina convenzionale, al fine materiale di evitare discriminazioni a svantaggio dei minori provenienti da Stati non contraenti della Convenzione (si vedano, tra gli altri, R. CAFARI PANICO, *Considerazioni sulla nuova adozione internazionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2001, p. 885 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La riforma dell'adozione internazionale. Commento alla l. 31 dicembre 1998, n. 476*, Torino, 1999, p. 17 ss.; T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN, *Adozione (diritto internazionale privato e processuale)*, in *Enc. dir., Aggiornamento*, vol. III, Milano, 1999, p. 69 ss., spec. p. 83 ss.).

Tra i requisiti posti dalle disposizioni che nell'ambito di tale legge disciplinano il riconoscimento delle adozioni pronunciate all'estero l'attenzione del Tribunale per i minorenni di Bologna si è soffermata in particolare sul requisito posto dall'art. 35, par. 3 della legge, che viene ritenuto inderogabile anche nei casi in cui si applichi la disciplina semplificata di cui all'art. 36, par. 4 della stessa legge. In base a tale requisito, il tribunale richiesto di riconoscere l'efficacia dell'adozione pronunciata all'estero dovrà accertare che essa non contrasti con i principi fondamentali che nello Stato italiano regolano il diritto di famiglia e dei minori, valutazione che i giudici di Bologna hanno ritenuto funzionalmente corrispondente, nella materia considerata, alla più generale valutazione di non contrarietà all'ordine pubblico prevista dagli articoli 64, 65 e 66 della l. n. 218/1995. In questa prospettiva, alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale per i minorenni di Bologna si è posto la questione se il riconoscimento di un'adozione da parte di una persona unita al genitore dell'adottato da un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero possa ritenersi corrispondente ai requisiti posti dalla legge interna "in conformità all'ordine pubblico" (si vedano i termini, a dire il vero non troppo felici, in cui la questione al centro del caso è ricostruita nell'ordinanza in esame, parte in diritto, p. 3 del testo come disponibile sul sito indicato). In sostanza, posto che nell'ordinamento interno dello Stato italiano l'adozione da parte di un singolo adottante è da ritenersi ammessa solo in via di eccezione rispetto alla regola generale per la quale essa è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (art. 6, l. n. 184/1983), i giudici di Bologna si sono interrogati circa la sussistenza dei presupposti di alcuna delle circostanze eccezionali in presenza delle quali tale forma di adozione possa essere consentita nell'ordinamento italiano. In particolare, tra le circostanze contemplate a tal fine dall'art. 44 della legge sull'adozione prima richiamata l'unica suscettibile di venire in considerazione alla luce delle circostanze del caso di specie così come accertate dal Tribunale per i minorenni era

quella contemplata dal par. 1, lettera *b*) di tale norma, per il quale l'adozione può essere richiesta dal coniuge del genitore del minore. Dal riferimento obbligato a tale dato normativo è sorta, nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna, la questione di legittimità costituzionale delle norme degli articoli 35 e 36 della legge n. 183/1984 nella parte in cui, in circostanze come quelle del caso di specie, presuppongono l'esistenza tra l'adottante e il genitore del minore di un vincolo che possa essere considerato di coniugio ai sensi dell'ordinamento italiano.

3. Inefficacia nell'ordinamento italiano di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso.

Il Tribunale per i minorenni di Bologna si sofferma quindi brevemente sulla *vexata quaestio* dell'efficacia nell'ordinamento italiano di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, esaminata nei nostri precedenti contributi a questo Osservatorio (si rimanda a F. MARONGIU BUONAIUTI, *Il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso secondo un provvedimento recente del Tribunale di Grosseto*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2014, p. 403 ss.; ID., *Il riconoscimento dei matrimoni e delle unioni tra persone dello stesso sesso alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale*, ivi, p. 629 ss.). Il Tribunale appare ricostruire i termini della problematica così come risultano dagli ultimi approdi della giurisprudenza tanto della Corte di cassazione (con particolare riferimento a Cass., sez. I civ., sent. 15 marzo 2012, n. 4184, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 747 ss.), quanto della Corte costituzionale (con riferimento da ultimo a Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 170, disponibile su www.cortecostituzionale.it, sulla quale v. il nostro secondo scritto sopra richiamato), alla luce anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 24 giugno 2010, su ricorso n. 30141/04, *Schalke e Kopf c. Austria*, disponibile su www.echr.coe.int nonché, più recentemente, Grande Camera, sent. 19 febbraio 2013, su ricorso n. 19010/07, *X e altri c. Austria*, disponibile sullo stesso sito), in termini non già di inesistenza bensì di inefficacia di tale tipo di matrimonio per l'ordinamento italiano. Pur apparendo semplicistico l'approccio del Tribunale per i minorenni alla problematica nella parte in cui, dopo avere tratto tale condivisibile conclusione dal riferimento alla giurisprudenza richiamata, ne desume senz'altro come ulteriore conseguenza che non possa alla stato più considerarsi incompatibile con l'ordine pubblico italiano il riconoscimento di un rapporto familiare tra un minore e due supposti genitori dello stesso sesso, nondimeno l'ordinanza in commento appare avere individuato correttamente l'ostacolo che al riconoscimento di un'adozione costituita all'estero si pone in un caso come quello di specie, in cui un'adozione avrebbe potuto legittimamente essere costituita nell'ordinamento italiano solo in quanto l'adottante potesse considerarsi "coniuge" del genitore del minore.

4. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bologna per la decisione in ordine al caso di specie.

Come correttamente individuato dai giudici di Bologna, è proprio dall'inefficacia per l'ordinamento italiano del matrimonio contratto all'estero da due persone dello stesso sesso che nasce l'ostacolo al riconoscimento dell'adozione disposta all'estero in un caso come quello di specie. E ciò, ci sembra, a prescindere dal fatto che, come è stato rilevato (si veda M.

GATTUSO, *Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale*, scritto pubblicato il 12 novembre 2014 sul sito www.articolo29.it, p. 3 s.), il provvedimento statunitense che aveva pronunciato l'adozione, risalente al 2004, fosse stato emanato diversi anni prima del matrimonio contratto negli Stati Uniti dall'adottante con la madre della bambina (nel 2013) e persino anteriormente alla instaurazione di un rapporto di *domestic partnership* tra le due donne, che, in base a quanto risulta dall'ordinanza, risalirebbe al 2008. Infatti, diversamente da quanto avveniva in altri casi, nei quali si era in presenza dei presupposti per invocare una diversa circostanza eccezionale nella quale un rapporto di adozione avrebbe potuto essere costituito a favore di un singolo adottante in base all'art. 44 della l. n. 183/1984 indipendentemente dall'esistenza di alcun rapporto che lo legasse a un genitore del minore (v., per un caso in cui erano state ritenute sussistenti le circostanze di cui all'art. 44, par. 1, lett. d) della legge, relative alla constatata impossibilità di affidamento preadottivo, con conseguente adottabilità anche da parte di soggetti non coniugati ai sensi del par. 3 della norma, Tribunale per i minorenni di Roma, sent. 30 luglio 2014, Pres. e rel. Cavallo, proc. n. 429/14 V.G., disponibile sul medesimo sito; meno chiaro, quanto all'individuazione delle specifiche circostanze rilevanti tra quelle contemplate dall'art. 44 della stessa legge, Tribunale per i minorenni di Bologna, decreto 17 aprile 2013, Pres. Tarozzi, proc. n. 186/2011 A, disponibile sullo stesso sito), nel caso oggetto dell'ordinanza in esame l'esistenza di un rapporto di coniugio tra l'adottante e la madre della bambina appariva costituire, secondo la ricostruzione delle circostanze della fattispecie compiuta dal Tribunale per i minorenni, un presupposto indispensabile affinché il riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero non potesse considerarsi contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia la materia ai fini dell'art. 35, par. 3 della l. n. 183/1984.

Ove così non fosse stato, e fosse stato invece possibile invocare altre circostanze eccezionali nelle quali l'ordinamento italiano consente la costituzione del rapporto di adozione piena a favore di un *single*, sarebbe stato in effetti possibile porsi (come fa GATTUSO M., *op cit.*, p. 3 s.) la domanda se, posto che il matrimonio tra l'adottante e la madre della bambina contratto negli Stati Uniti è inidoneo a produrre effetti per l'ordinamento italiano, nulla ostasse a che l'adozione che era stata disposta dai giudici americani venisse riconosciuta nell'ordinamento italiano quale pura e semplice adozione da parte di un *single*, a prescindere dalla circostanza che l'adottante conviva in via di fatto con la madre della bambina in Italia. In sostanza, in una tale ipotesi si sarebbe posta la questione, che il Tribunale per i minorenni di Roma e lo stesso Tribunale per i minorenni di Bologna nelle due precedenti decisioni sopra richiamate hanno ritenuto di dover risolvere negativamente, se non possa ritenersi contrastare con i principi fondamentali che regolano nell'ordinamento italiano il diritto di famiglia e dei minori il riconoscimento di un'adozione disposta all'estero a favore di un *single* in una situazione in cui questo, come del resto espressamente risulta dalla ricostruzione dei fatti operata nell'ordinanza, ha espressamente richiesto tale riconoscimento allo scopo di formalizzare nell'ordinamento italiano una situazione di convivenza di fatto con la minore e con la madre di questa che materialmente sussisteva già da qualche tempo

5. Considerazioni conclusive

Inevitabilmente, la questione sollevata dai giudici di Bologna, ove, come si ritiene debba esserlo, venga dalla Corte costituzionale dichiarata ammissibile, comporterà per la Corte stessa di dover ritornare nuovamente su di una questione già affrontata nelle due precedenti pronunce n. 138/2010, in cui la Corte si era dovuta pronunciare *ex professo* sulla legittimità costituzionale di una serie di disposizioni disciplinanti sotto diversi profili il matrimonio, delle quali era stata sollevata questione di legittimità costituzionale per il fatto di non consentire, nella loro interpretazione sistematica, a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio, e n. 170/2014, nella quale la Corte era ritornata incidentalmente sulla questione, dovendosi pronunciare sulla legittimità costituzionale delle norme disciplinanti gli effetti di una rettificazione di sesso avvenuta in costanza di matrimonio, nella parte in cui, prevedendo in tale caso lo scioglimento automatico del matrimonio stesso ovvero la cessazione dei relativi effetti civili, non consentono agli *ex-coniugi* di manifestare la volontà di mantenere il proprio rapporto di coppia (si rimanda, relativamente a quest'ultima pronuncia, a MARONGIU F. BUONAIUTI, *Il riconoscimento dei matrimoni e delle unioni tra persone dello stesso sesso alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale*, cit.).

L'ordinanza in esame, a ben vedere, nei termini in cui ha formulato la questione incidentale rimessa alla Corte costituzionale, ha evitato opportunamente di presentarla apertamente in termini di legittimità costituzionale della norma citata dell'art. 44 della legge sull'adozione, nella parte in cui nel prevedere il diritto del coniuge di adottare il figlio dell'altro coniuge non estende, ancora una volta secondo un'interpretazione sistematica, tale diritto al coniuge dello stesso sesso unito al genitore del minore da un matrimonio contratto in un altro paese. Infatti, ove la questione fosse stata formulata in tali termini, la Corte costituzionale avrebbe probabilmente avuto agio nel dichiararla manifestamente infondata, per avere la Corte stessa in entrambe le pronunce, e nel caso della seconda del tutto recentemente, inequivocabilmente affermato che la nozione di matrimonio accolta dall'ordinamento italiano continua a riferirsi alla nozione tradizionale dell'istituto, basata, in quanto tale, sul presupposto dell'alterità di sesso tra i coniugi. Piuttosto, ponendo la questione su di un piano più generale in modo da spostare il fuoco della questione dal riconoscimento del rapporto matrimoniale, che, come si è visto, rilevava incidentalmente, al riconoscimento del rapporto adottivo in quanto tale, il Tribunale per i minorenni di Bologna ha indicato, con una qualche forse voluta eccessiva ampiezza ed imprecisione, come oggetto della questione di legittimità costituzionale gli articoli 35 e 36 della stessa legge, relativi al riconoscimento delle adozioni pronunciate all'estero, nella parte in cui non consentono di valutare la rispondenza all'interesse del minore, che nell'ottica dell'ordinanza acquista centralità, del riconoscimento di un'adozione pronunciata all'estero a favore del coniuge del genitore del minore, nei casi in cui tale matrimonio non produca effetti in Italia. La formulazione della questione si rivela infatti frutto di un'accorta redazione, sol che si osservi che la circostanza per la quale si tratterebbe di un matrimonio tra persone dello stesso sesso figura menzionata nella questione solo tra parentesi, a titolo di specificazione della più generale figura dell'adottante unito al genitore del minore da matrimonio improduttivo di effetti in Italia (si veda la formulazione della questione incidentale

di legittimità costituzionale contenuta nella parte dispositiva dell'ordinanza, a p. 7 del testo disponibile sul sito indicato).

Ciò rilevato, quali possono ragionevolmente ritenersi essere le prospettive di un accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale? L'ipotesi di un superamento, a dati normativi invariati, di quanto chiaramente e concordemente affermato nelle due pronunce sopra richiamate appare poco verosimile. Piuttosto, deve rilevarsi che l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna ha fatto leva su di un *obiter dictum* contenuto nella prima delle due pronunce della Corte costituzionale e richiamato nella successiva, nel quale la Corte, pur riconoscendo che spetti al legislatore di prevedere forme di tutela adeguate benché distinte dal matrimonio come tradizionalmente inteso per le unioni tra persone dello stesso sesso, nondimeno si era riservata di intervenire “a tutela di specifiche situazioni” (si veda Corte cost., sent. 14 aprile 2010, n. 138, cit., *considerato in diritto*, punto 8, con riferimento alle precedenti pronunce n. 404/1988 e n. 559/1989, in cui la Corte aveva esteso ai conviventi *more uxorio* determinate tutele concesse ai coniugi; nello stesso senso, sent. 11 giugno 2014, n. 170, cit., *considerato in diritto*, punto 5.5). In concreto, non rientrando, per le verosimili ragioni già indicate, le condizioni eccezionali nelle quali l'ordinamento italiano consente l'adozione da parte di un singolo adottante, come indicate dall'art. 44 della legge n. 184/1983, nell'oggetto della questione di legittimità costituzionale, l'unico dato normativo sul quale la Corte costituzionale potrebbe utilmente intervenire appare costituito dall'art. 35, par. 3 della stessa legge, nella parte in cui impone al giudice richiesto del riconoscimento di un'adozione pronunciata all'estero di accertare che l'adozione in questione non sia incompatibile con i principi fondamentali che nell'ordinamento italiano regolano il diritto di famiglia e dei minori. La Corte costituzionale, in sostanza, secondo la soluzione che l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bologna appare prospettare, potrebbe fare leva sul riferimento, che nella norma stessa compare, al superiore interesse del minore, alla luce del quale tale accertamento deve essere compiuto, per affermare l'incostituzionalità della norma stessa in quanto sia interpretata nel senso di non consentire al giudice di tenere conto, al solo fine del riconoscimento del rapporto adottivo costituito all'estero, del legame stabile instauratosi nel paese d'origine tra l'adottante e il genitore del minore, quand'anche tale legame avesse preso le forme dapprima di un'unione e poi di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, di per sé improduttivo di effetti nell'ordinamento italiano. Si tratterebbe di una soluzione inevitabilmente problematica, che, nondimeno, pur mantenendo fermo, come, per evidenti ragioni di coerenza, ci pare debba rimanere fermo, il principio dell'inidoneità di un matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso a produrre effetti in quanto tale nell'ordinamento italiano, consentirebbe alla Corte di intervenire “a tutela di specifiche situazioni”, come essa stessa si era riservata di poter fare.

FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI